

XV legislatura

A.S. 1485:

"Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili"

Emendamento 2.0.200 (testo 3)

Luglio 2007
n. 45



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

N.B. Il presente lavoro si basa su una bozza di Relazione Tecnica, relativa all'emendamento 2.0.200 (testo 3) che, sulla base delle informazioni disponibili alle h. 13, non risulta ancora verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 2-bis – Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché nuove regole di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Il presente emendamento, frutto dell'unificazione dei due precedenti emendamenti n. 2.0.200 e 3.0.300, dal comma 1 al comma 6 disciplina nuove regole per banche ed assicurazioni in materia:

- di deduzioni per il costo del lavoro (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
- di aliquote del contributo dovuto dai citati soggetti per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità;

quantificandone gli effetti e le forme di copertura.

I successivi commi da 7 ad 11 dispongono le nuove regole di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, ai fini delle imposte dirette ed IRAP, relativi alle autovetture non strumentali e utilizzate dagli esercenti arti e professioni per tener conto della autorizzazione fornita dal Consiglio dell'Unione europea per la definizione in misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per gli acquisti dei citati beni e delle relative spese di cui al comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si passa ora ad esaminare il primo blocco di norme (dal comma 1 al comma 6), concernenti l'ampliamento soggettivo del c.d. "cuneo fiscale".

Nello specifico il comma 1, lettera a), introduce un *pro-rata* di indeducibilità¹ degli interessi passivi, costruito sui valori di bilancio individuati da specifiche voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale presentato da imprese bancarie e, più in generale, finanziarie.

Il rapporto forfetario² viene costruito con lo specifico intento di rendere indeducibile quella quota di interessi passivi riconducibile agli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ed alle partecipazioni immobilizzate.

La lettera b) del medesimo comma esclude la citata limitazione della deduzione degli interessi passivi per la Banca d'Italia e per l'Ufficio Italiano Cambi.

Infine la lettera c), eliminando l'esclusione dei benefici fiscali, contenuti nell'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4 (c.d. "misure di riduzione del cuneo fiscale"), provvede ad estenderli a banche, enti finanziari ed imprese di assicurazione.

Il successivo comma 2 elimina la condizione di preventiva autorizzazione delle autorità comunitarie per l'applicabilità delle deduzioni di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, essendone estesa la portata soggettiva; infatti la misura in discorso non è più qualificabile come misura selettiva, bensì come misura generale.

Il comma 3 dispone la decorrenza delle nuove disposizioni dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente

¹ A fronte dell'attuale integrità di deduzione degli interessi passivi esposti nei bilanci di banche ed enti finanziari in generale.

² Il rapporto è costruito tra la somma delle voci 10 e 90 dell'attivo patrimoniale e 190 del passivo ed il totale dell'attivo patrimoniale al netto della voce 130 ma comprensivo della voce 190 del passivo patrimoniale; il denominatore di tale rapporto si assume al netto dei costi delle attività materiali ed immateriali utilizzate in base a contratti di leasing.

legge, specificando che comunque esse esplicano effetti solo a partire dal versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP.

Il comma 4 eleva dallo 0,13 allo 0,46% il contributo per la tutela della maternità posto a carico dei datori di lavoro operanti nei settori del credito e dell'assicurazione, calcolato sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti dei predetti settori. Tale aumento contributivo ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2007 (comma 5).

Infine il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dall'introduzione delle citate norme pari a 214 mln per il 2007, a 378 mln per il 2008 ed a 390 mln dal 2009, individuando le relative modalità di copertura. Per queste ultime si ha:

- quanto a 28 mln per il 2007, 58 mln per il 2008 e 60 mln a decorrere dal 2009 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti all'INPS, per effetto delle maggiori entrate contributive recate dal citato comma 4;
- quanto a 186 mln per il 2007 ed a 219 mln a decorrere dal 2008 mediante le maggiori entrate tributarie recate dal citato comma 1;
- quanto a 101 mln per l'anno 2008 e 94 mln a decorrere dall'anno 2009 mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dal successivo comma 7 (recante modifica alla disciplina della deducibilità a fini dell'imposizione diretta, dei veicoli di trasporto a motore);
- quanto a 17 mln annui a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare dello 0,124% degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge finanziaria per il 2007.

La RT prevede una quantificazione di minor gettito di competenza, a titolo di estensione del citato beneficio del c.d. cuneo fiscale, pari a 252 mln per l'anno 2007, a 370 mln per l'anno 2008 e a 380 mln per l'anno 2009; in termini di cassa, tenendo conto che la disposizione si ripercuoterà sulla sola seconda o unica rata di acconto per il 2007 e considerando l'effetto saldo/acconto, la perdita di gettito sarà pari a 214 mln per il 2007, a 352 mln per il 2008 ed a 370 mln per il 2009.

Ai fini della quantificazione la RT ha utilizzato i dati delle dichiarazioni IRAP/UNICO 2005 ed i bilanci civilistici Cerved dell'esercizio 2004 così come fatto nella stima originaria (contenuta nella RT annessa alla legge finanziaria per il 2007³).

La RT quantifica inoltre, gli effetti dovuti alla nuova disciplina di deduzione del *pro-rata* interessi, sulla base dei medesimi dati utilizzati per la stima della precedente disposizione in materia di estensione del cuneo fiscale: si provvede a calcolare, in capo a ciascun contribuente, il recupero di imposta tenendo conto dell'ammontare della nuova base imponibile correlata all'estensione del cuneo fiscale.

Il recupero di gettito è stato quantificato in circa 219 mln per il triennio in esame.

³ La RT originaria quantificava le variazioni finanziarie sulla base del modello previsionale IRAP, che utilizza i dati tratti dall'insieme delle dichiarazioni dei redditi (Unico 2005) dei contribuenti soggetti IRAP; nella stima si tiene conto anche delle modifiche intervenute nel corso degli anni e che riguardano le aliquote vigenti nel settore agricolo, le deduzioni per incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché dell'elevazione della deduzione forfetaria di cui all'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 2004. Sono inoltre state elaborate le dichiarazioni dei redditi modello 770/2005 al fine di analizzare il numero dei lavoratori dipendenti impiegati a tempo indeterminato ed i relativi oneri sociali.

In termini di cassa il maggior gettito, considerando il meccanismo di saldo/acconto, è fatto pari a 186 mln per il 2007 e 219 mln per il 2008 e il 2009.

L'effetto complessivo di gettito è pertanto dato dal confronto delle citate variazioni; nello specifico gli effetti netti sono pari a minor gettito per 28 mln per l'anno 2007, 133 mln per l'anno 2008 e 151 mln per l'anno 2009.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT stima un monte retributivo per i lavoratori di banche e assicurazioni nel 2007 pari a circa 17.230 mln di euro, sulla base di dati amministrativi dell'INPS. Applicando a tale monte retributivo l'incremento contributivo (0,33%) previsto, la RT quantifica il maggior gettito nei termini riportati nella seguente tabella:

	2007	2008 (in milioni di euro)	2009
Lordo fisco	28	58	60
Netto fisco	28	32	40
Differenza (minori entrate fiscali)	0	26	20

Al riguardo si osserva che la RT non è suscettibile di verifica puntuale, in quanto utilizza un modello di microsimulazione in capo ad ogni singolo soggetto interessato dalle norme in esame, senza precisare alcuna variabile determinante ai fini della stima.

Non viene fornita infatti alcuna indicazione che permetta di ricostruire il fenomeno finanziario come quantificato nella RT; nulla, a titolo di esempio, viene fatto presente in merito al numero di

lavoratori dipendenti del settore finanziario, sulla cui base poter stimare il minor gettito IRAP⁴.

In particolare, sarebbe necessario acquisire più puntualmente il dato utilizzato per stimare il numero di lavoratori aggiuntivi a tempo indeterminato in relazione ai quali è stato calcolato lo sconto IRAP di cui beneficerà il settore bancario e assicurativo.

Sarebbe inoltre opportuno acquisire la distribuzione territoriale di tale dato, alla luce dell'incidenza normativa della collocazione geografica dell'impresa, ai fini dell'applicazione del regime IRAP.

Inoltre, ripercorrendo la logica matematica del meccanismo di saldo/acconto, si rileva che l'effetto IRAP di cassa per il 2009 relativo all'estensione dei benefici di recupero del c.d. "cuneo fiscale", dovrebbe essere pari a 379 mln in luogo degli stimati 370 mln.

Peraltro, si evidenzia che le stime di competenza relative al recupero di gettito per l'introduzione del nuovo meccanismo del *pro-rata* sugli interessi passivi bancari esposte in RT sembrerebbero non scontare alcuna ipotesi di andamenti mutevoli in ragione di fattori congiunturali. La mancanza di ogni ipotesi su andamenti congiunturali differenti da quelli sottostanti la stima proposta potrebbe far supporre

⁴ Da dati tratti da fonte ABI, nelle vie brevi, si rileva che il flusso di nuovi dipendenti del comparto bancario è stato nel 2005 pari a circa 18.000 soggetti; ad essi applicando il massimo importo dell'agevolazione fiscale (pari a 5.000 euro su base annua) si ottiene un valore di deduzione pari a circa 90 mln di euro. Per quanto concerne invece i contributi a carico del datore di lavoro, dal monte retribuzioni fornito dalla RT stessa, pari a 17.230mln di euro, applicando un'aliquota media contributiva del comparto stimata in circa il 36%, si ottiene un importo di contributi deducibili a fini IRAP pari a circa 6.200 mln di euro. A questi, sommando il precedente importo di deduzione per nuove assunzioni pari a 90 mln di euro, si ottiene un valore di base imponibile di recupero del cuneo fiscale equivalente a circa 6.300 mln di euro; applicando l'aliquota vigente nel comparto in argomento, pari al 5,25%, si ottiene un valore di perdita di competenza annua di imposta a titolo IRAP pari a circa 330 mln di euro. Tale ricostruzione di stima si presenta in linea con quella fornita dal Governo se si pensa che la quantificazione qui proposta non considera in modo dettagliato i dati del settore assicurativo, il cui valore peraltro sembra essere all'incirca pari a 33 mln di euro (così come si acquisisce dalla dichiarazione del direttore generale dell'Ania sul sole 24 ore Radiocor del 21 maggio 2007), che sommati ai citati 330 mln di euro forniscono la stima rappresentata dal Governo.

incidenze finanziarie della normativa in questione negli anni futuri differenti rispetto a quelle prospettate.

Un'ulteriore questione che andrebbe chiarita riguarda l'aggiunta, nella versione unificata dell'emendamento in esame, della lettera b) del comma 1 rispetto alla versione originaria dell'emendamento 2.0.200, che non prevedeva l'esclusione dall'applicazione del *pro-rata* di indeducibilità degli interessi passivi per la Banca d'Italia e per l'UIC. La quantificazione complessiva degli oneri per l'estensione del cuneo fiscale era peraltro pari a quella proposta nella nuova versione. Da ciò nasce la necessità che il Governo fornisca informazioni circa la quantificazione di detta esclusione in modo da chiarirne l'effettiva portata, nell'ambito delle complessive variazioni finanziarie recate dal provvedimento in esame.

Infine, giova sottolineare che l'ipotesi di minor gettito (che ha decorrenza dal 2008) per effetto dell'aumento degli oneri deducibili dovuto all'incremento delle aliquote di cui al comma 4 presuppone che le aziende non scontino in alcun modo, nell'ambito del versamento della seconda o unica rata di acconto a titolo di IIDD e IRAP, il maggior onere a loro carico.

Va da sé che sarebbe più prudentiale stimare, almeno per una percentuale, effetti di minor gettito già a decorrere dall'anno 2007.

In relazione al comma 4, nulla da osservare sulla quantificazione, nel presupposto – in relazione al quale sarebbe utile ricevere conferma attraverso l'acquisizione delle informazioni fornite dall'INPS e citate nella RT - che il dato inerente il monte retributivo del settore assicurativo e bancario sia corretto, limitandosi sul punto a rilevare che tale dato, ad un primo esame e considerando che occorre

valutare anche il monte retributivo relativo al personale delle assicurazioni, appare coerente con l'ammontare dei costi operativi per il personale bancario desumibile dalla Relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia.

Il successivo blocco di norme riguarda la modifica del regime ai fini delle imposte sui redditi dei veicoli non strumentali utilizzati da imprese ed esercenti arti e professioni per effetto dell'autorizzazione concessa all'Italia dal Consiglio dell'Unione Europea, volta a limitare la detraibilità dell'IVA riferibile all'acquisto delle autovetture e ai relativi costi di gestione nella misura del 40%.

Il comma 7, lettera a), provvede a ripristinare la percentuale di imponibilità in capo al lavoratore dipendente del beneficio (*fringe benefit*) recato dall'articolo 51, comma 4, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) e relativo alla imponibilità a fini IRE del solo 30% dell'importo corrispondente all'applicazione delle tariffe chilometriche ACI alla percorrenza annua convenzionale di 15mila KM.

La lettera b) del citato comma 7 ridetermina la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di costo relativi alle auto aziendali non strumentali e per gli esercenti arti e professioni, portandola al 40%, lasciando peraltro inalterata la percentuale di deducibilità dell'80% per i rappresentanti ed agenti di commercio.

Nella sostanza viene ripristinata la situazione legislativa antecedente la riforma recata dall'articolo 2, comma 71, del decreto-legge n. 262 del 2006, ma in luogo della precedente deducibilità pari al 50% viene ora definita una percentuale inferiore, pari al 40%.

La successiva lettera c) prevede la deducibilità del 90% del costo per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti; si rammenta che la disciplina in vigore prima del citato articolo 2, comma 71, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevedeva l'integrale deducibilità dei costi in discorso.

Il complesso regime illustrato si rende necessario al fine di ristabilire una limitazione della detraibilità dell'IVA, pari al 40%, riferibile all'acquisto ed ai costi dei beni di cui all'articolo 19-*bis*1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (autoveicoli che non presentano il requisito della strumentalità ed esclusività nell'attività propria dell'impresa e non sono adibiti ad uso pubblico), giusta quanto deciso dal Consiglio dell'Unione Europea.

In tal senso quindi il successivo comma 8 reca la decorrenza della norma in esame, al periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007.

Il comma 9, introducendo un regime transitorio per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, stabilisce per il 2006 percentuali di deducibilità maggiori rispetto a quanto introdotto con il citato decreto-legge n. 262 del 2006; si sottolinea che le percentuali previste per tale periodo d'imposta sono però inferiori a quelle disposte dal comma 7 per gli anni successivi al 2006. Nello specifico viene portata:

- dall'attuale totale indeducibilità, al 20% la deducibilità per le autovetture non strumentali;
- dall'attuale 25% al 30% la deducibilità per gli esercenti arti e professioni;

- per i veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti la deducibilità passa dall'importo costituente reddito di lavoro alla percentuale del 65%.

Si prevede inoltre che i maggiori importi deducibili per effetto del citato regime transitorio siano recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007 e che di essi si tenga conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto per i redditi del 2007.

Il comma 10 consente ai contribuenti, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, di versare in acconto le imposte sui redditi ed IRAP secondo la normativa previgente alle modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 262 del 2006.

Infine il comma 11 autorizza il Ministro per l'economia e le finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il comma 11 contiene la clausola di monitoraggio degli oneri recati dall'articolo in esame.

La RT utilizza dati tratti da diversi archivi, in particolare l'archivio SGATA (Sistema di Gestione delle Tasse Automobilistiche), l'anagrafe tributaria, ed i modelli F24; tali dati sono poi abbinati per singolo codice fiscale appartenente ai diversi contribuenti, al fine di definire i soggetti attivi IVA intestatari di autovetture al 31 dicembre 2006.

Sono stati separatamente considerati i dati concernenti le autovetture intestate a soggetti esercenti attività di *leasing* e noleggio.

Per ogni autovettura sono stati simulati gli effetti dei tre differenti regimi fiscali IVA ed IIDD con riferimento: alla normativa vigente ante-sentenza 14 settembre 2006, alla normativa in vigore (decreto-legge n. 262 del 2006) ed alla normativa recata dalla legislazione proposta.

In capo ad ogni autovettura si è imputato:

- un costo medio di acquisto;
- la spesa media per il consumo;
- la spesa per manutenzione;
- il bollo auto;
- l'assicurazione.

Ad ogni singola voce di costo è stato applicato il differente regime fiscale IVA e IIDD con riferimento alla situazione del contribuente possessore; si è poi applicata la diversa tipologia normativa per ogni autoveicolo posseduto.

Ai valori così determinati si è applicato il modello di microsimulazione IRES, IRAP e IRE (con riferimento al reddito d'impresa) ed è stato quantificato l'importo IVA non ammesso in detrazione.

E' stata inoltre prevista una specifica quantificazione, basata sulla medesima logica di calcolo, delle variazioni finanziarie per il solo anno 2006 in virtù del suddetto regime transitorio recato dal comma 9 del presente emendamento.

Per quanto attiene la stima delle auto assegnate ai dipendenti in *fringe benefit* è stata utilizzata una metodologia mista che, partendo dalla stima relativa alla singola autovettura, proietta il dato su un

numero macro di auto assegnate in percentuale ai lavoratori dalle aziende di medie e grandi dimensioni.

Dalle elaborazioni sinteticamente evidenziate sono stati ottenuti i valori di stima a titolo di IIDD e IVA nonché le relative variazioni.

La RT fornisce anche il numero dei soggetti IVA intestatari di almeno un'automobile nonché il numero di autovetture intestate a soggetti IVA.

Inoltre fornisce, separatamente, la distribuzione percentuale delle autovetture appartenenti a soggetti IVA con contratto di *leasing* e noleggio.

La variazione finale di gettito di competenza è definita:

- con riferimento all'IVA come differenziale positivo di gettito per effetto della maggiore IVA indetraibile che deriva dalla ridotta percentuale di detraibilità (40%) autorizzata in ambito comunitario; il maggior gettito è stato stimato pari a 4.623 mln per il 2007 e 4.613 mln a decorrere dal 2008;
- con riferimento alle imposte dirette ed IRAP come minor gettito derivante dal maggior ammontare di costi ed oneri deducibili; rispettivamente il minor gettito è pari a circa 3.169 mln (in termini di IIDD) a decorrere dal 2007 ed a 476 mln (in termini di IRAP) a decorrere dal 2007; per quanto attiene al regime recato dal citato comma 9, il minor gettito è stimato per il 2006 pari a 1.446 mln di euro;
- con riferimento alle auto date in *fringe benefit* si è distinta la perdita di gettito conseguente alla maggiore deducibilità dei costi riferibili alla autovettura di proprietà dell'azienda (pari a 445 mln per il 2006 ed a circa 542 mln dal 2007 al 2010 a

titolo di IIDD ed a 67 mln per il solo anno 2006, ed a 82 mln dal 2007 al 2010 a titolo di IRAP), rispetto alla perdita di gettito conseguente al risparmio di imposta da parte del dipendente, pari a circa 243 mln a titolo di IRE, in riferimento alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In termini di cassa, tenendo conto dell'effetto saldo/acconto, la variazione finale è pari a maggior gettito per 656 mln per l'anno 2008, a 94 mln per l'anno 2009 ed a 103 mln per l'anno 2010.

Per quanto attiene invece il citato regime transitorio (comma 9), la quantificazione per il 2007, relativa al maggior gettito a titolo di IVA è stimata in termini di cassa in 2.311 mln di euro, che vanno parzialmente a compensare gli effetti di minor gettito derivanti dalle percentuali transitorie di deducibilità dalle IIDD e IRAP delle auto aziendali e delle auto in *fringe benefit*. La variazione finanziaria finale è pari a circa 50 mln di euro di maggior gettito.

Al riguardo si evidenzia la difficoltà di verificare la quantificazione proposta, basata sull'utilizzo di sistemi informatici sofisticati di microsimulazione.

In particolare, risulta impossibile verificare il calcolo effettuato dalla RT relativamente alla variazione delle imposte dirette ed indirette, in capo ad ogni singolo contribuente, in ragione dello specifico regime fiscale applicabile ad ogni soggetto e con riferimento ai citati distinti tre scenari di legislazione.

Tuttavia, una prima osservazione può esser fatta con riferimento all'invarianza dei valori presi a base delle quantificazioni, che

farebbero ipotizzare la mancata presa in considerazione da parte della RT di possibili modificazioni degli andamenti economici e di mercato. In particolare, il numero delle auto concesse ai dipendenti in *fringe benefit* potrebbe subire cambiamenti in ragione di mutevoli scelte aziendali di breve/medio periodo.

Un'altra osservazione riguarda le diverse percentuali a titolo di IIDD ed IRAP applicate ai differenziali di deducibilità valutati in termini di competenza.

Infatti, la tabella presentata dal Governo sembra stimare la variazione di gettito IRES/IRE per le auto aziendali con un'aliquota marginale media pari a circa il 23,3%, laddove la medesima variazione di gettito per le aziende (per le auto concesse in *fringe benefit* ai dipendenti) vede salire la percentuale marginale a circa il 26,8%.

Il medesimo andamento delle aliquote marginali si registra con riferimento alla variazione di gettito IRAP; infatti, la variazione per la maggiore deducibilità delle auto aziendali sconta un'aliquota marginale pari a circa il 3,5%, mentre la medesima aliquota sale al 4,05% nel caso della variazione di gettito dovuta alle auto concesse in *fringe benefit* dalle imprese.

Al riguardo, pur tenendo in considerazione le differenti posizioni fiscali dei singoli contribuenti, sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in merito alla stima delle diverse aliquote marginali utilizzate per la quantificazione del minor gettito.

Con riferimento in particolare al dato IRAP, si suppone che un atteggiamento prudentiale avrebbe dovuto calcolare gli effetti di gettito mediante l'utilizzo di un'aliquota marginale pari almeno

all'aliquota normale attualmente vigente ed equivalente al 4,25% (ciò per tener conto sia delle aliquote agevolate che di quelle incrementate applicabili nei diversi settori, in tale ambito impositivo).

Andando a considerare invece gli effetti derivanti dal citato regime transitorio per il 2006 recato dal comma 9, si evidenzia che il maggior gettito in termini di cassa, dovuto al recupero dell'IVA, è pari al 50% di quanto stimato in sede di quantificazione del nuovo regime IVA che decorre dal 27 giugno c.a.

Da ciò sembrerebbe implicitamente evincersi che tale stima parta dal presupposto che la percentuale di detraibilità IVA per il periodo transitorio sia pari alla metà (20%) rispetto a quella prevista a regime, e fatta pari al 40%.

Al riguardo, occorre ottenere chiarimenti puntuali da parte del Governo circa la fondatezza di tale ipotesi interpretativa, in base alla quale per il periodo transitorio l'aliquota IVA si attesterebbe su un valore differente (20%) rispetto a quello previsto sia dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006, sia dalla autorizzazione alla percentuale di detraibilità permessa a far data dal 27 giugno c.a.

E' evidente che tale circostanza potrebbe provocare ulteriore contenzioso in ambito comunitario e conseguente difficoltà di recuperare il maggior gettito a titolo di IVA per il 2007, stimato in circa 2.311 mln di euro.

E' quindi indispensabile che il Governo espliciti le motivazioni della revisione della stima di gettito IVA per il 2007, rispetto alla precedente versione della RT.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it